

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Disposizioni per la partecipazione del pubblico in occasione di eventi sportivi eccezionali realizzati in impianti sportivi al chiuso a seguito del DPCM 07/08/2020 .

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

SOGGETTO ATTUATORE

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: "Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: "Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto 2 del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento protezione civile n. 628 del 27 febbraio 2020 con il quale viene nominato il Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID – 19";

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;

VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19" pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in



materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto –legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19", pubblicato nella GU n° 52 del 1 marzo 2020;

VISTO il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19", pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19", pubblicato nella GU n° 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state individuate "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19";

VISTA l'ordinanza del Ministero della salute 20/03/2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di



contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

VISTO il DPCM 1 aprile 2020 e "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA la Legge 24 aprile 2020, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

VISTO il decreti del Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore n. 147 del 06.05.2020 D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." - Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2020 Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»



VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Marche n. 205 del 24 giugno 2020 recante "Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19– Disposizioni orari aperture di vendita attività commerciali – Vendite promozionali – Eventi e competizioni sportive interesse locali – spostamenti in moto ed in autovetture private";



VISTO il Decreto del Presidente della Regione Marche n. 208 del 27 giugno 2020 recante “Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19– Disposizioni relative agli sport da contatto”;

VISTE le Linee guida pubblicate sulla pagina internet del Governo italiano <http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-riparte/>;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Marche n. 233 del 13/08/2020 recante “Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Disposizioni relative agli sport da contatto a seguito del DPCM 07/08/2020”.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Marche n. 253 del 04/09/2020 recante misure di distanziamento per sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere anche viaggianti; produzioni liriche, sinfoniche e orchestrali; produzioni teatrali; produzioni di danza, ai sensi del DPCM 11/06/2020.

VISTO il verbale del GORES sul presente atto del 08/09/2020 Id. n. 20744810 del 09/09/2020

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto dal Dirigente della P.F. Politiche Giovanili e Sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dal decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

Tenuto conto che obiettivo prioritario è sempre quello di garantire la salute della cittadinanza e dei lavoratori;

Considerato il perdurare della diffusività dell'epidemia;

Considerato il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità.

DECRETA

1. Di sostituire il 5° punto dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Regione Marche n. 233 del 13/08/2020 recante



“I posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno un metro tra gli spettatori in eventi all'aperto e due metri al chiuso. La regola del distanziamento non vale per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Per questi soggetti vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 metro all'aperto e due al chiuso. Sussiste la possibilità di ridurre il distanziamento interpersonale in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro.”

Con il successivo punto

“I posti a sedere dovranno prevedere un mantenimento rigoroso della distanza tra uno spettatore e l'altro di almeno un metro (4 metri quadrati a persona), sia frontalmente che lateralmente. La regola del distanziamento non vale per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Per questi soggetti vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori del metro di distanza. Sussiste la possibilità di ridurre il distanziamento interpersonale in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro.”

2. Di sostituire il 9° punto dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Regione Marche n. 233 del 13/08/2020 recante

“Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.”

Con il successivo punto

“Dovrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.”

3. Di abrogare l'ultimo punto dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Regione Marche n. 233 del 13/08/2020.

4. Di stabilire che la partecipazione del pubblico in occasione di eventi sportivi eccezionali realizzati in impianti sportivi al chiuso è regolamentata dal DPCM 09 agosto 2020, allegato 9 “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, scheda tecnica “CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO”, integrata dalle seguenti disposizioni:

- a) Gli organizzatori debbono predisporre, se del caso con il supporto delle amministrazioni locali competenti per territorio, specifici protocolli operativi coerenti alla presente regolamentazione o più restrittivi, che debbono essere conservati presso la sede legale dell'organizzatore e resi disponibili presso la sede dell'evento.



- b) Gli organizzatori debbono sconsigliare la partecipazione all'evento alle persone con patologie croniche e/o comorbidità o pazienti fragili (popolazione a rischio);
 - c) Gli organizzatori, al momento della prenotazione/acquisto del biglietto debbono consigliare di scaricare ed installare l'app "Immuni";
 - d) Gli organizzatori debbono predisporre una scorta di mascherine nella ipotesi di indisponibilità dell'utente e/o perdita/rottura della stessa;
 - e) Gli organizzatori debbono rendere disponibili postazioni con gel igienizzante all'ingresso della struttura;
 - f) Gli organizzatori debbono rilevare la temperatura corporea di tutte le persone che partecipano all'evento, al momento del loro ingresso nell'impianto, impedendo l'accesso in caso di temperatura $> 37,5^{\circ}\text{C}$.;
 - g) Gli organizzatori debbono conservare per 14 giorni il registro dei nominativi dei partecipanti all'evento;
 - h) Gli spettatori possono alzarsi dal proprio posto solo per recarsi presso i servizi igienici o per uscire definitivamente dall'impianto sportivo;
 - i) Gli spettatori debbono indossare obbligatoriamente la mascherina sia nei pressi dell'impianto, sia all'interno dell'impianto, anche quando restano seduti sul posto assegnato, sia presso i servizi igienici;
 - j) I punti di ristoro e bar sono chiusi;
 - k) E' vietata ogni forma di tifo organizzato, in particolare è vietato introdurre all'interno dell'impianto striscioni, bandiere o altro materiale acustico, ecc.;
 - l) Il pubblico va collocato almeno ad una distanza di 3 metri dal campo di gioco;
 - m) L'organizzazione deve garantire "aree calme" all'interno ed all'esterno dell'impianto per eventuali esigenze di servizio al pubblico;
 - n) L'organizzazione deve garantire l'assenza di contatto tra pubblico, atleti, staff, giornalisti e addetti ai lavori; particolare attenzione dovrà essere posta alla conclusione dell'evento;
 - o) L'organizzazione deve garantire l'assenza di assembramenti durante l'evento ed a seguito della sua conclusione, sia all'interno dell'impianto che all'esterno dello stesso;
 - p) Per tali tipologie di eventi la capienza massima determinata dall'art. 1 comma 6 lettera e) del DPCM 07/08/2020 all'allegato A è elevata al 25% della capienza massima consentita per l'impianto sportivo.
5. Di stabilire che per gli eventi di cui al precedente punto 2 il numero massimo di spettatori è determinato dal numero di spettatori della capienza autorizzata per ciascun impianto dalle vigenti normative, decurtato dal numero di sedute non utilizzabili al fine di garantire i criteri di riorganizzazione degli spazi necessari per il distanziamento tra gli spettatori.



6. Di stabilire che la regolamentazione di cui al presente atto è applicabile solo nel caso in cui nella settimana antecedente l'evento sportivo eccezionale l'indice di contagio Rt sia inferiore o uguale a 1.
7. Le disposizioni di cui ai punti precedenti potranno essere in ogni momento modificate con successivo atto in relazione all'andamento epidemiologico.
8. Di trasmettere il presente atto a:
 - a) Prefetti
 - b) Sindaci dei comuni Marchigiani
 - c) ANCI

Il Presidente della Regione Marche
Soggetto Attuatore
(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Con la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 è stato nominato il soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".

Con Decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 628 del 27 febbraio 2020 viene nominato il Presidente della Regione Marche quale Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali.

Con decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4, sono state adottate le prime misure per il contrasto all'emergenza epidemiologica in alcuni comuni della Lombardia e del Veneto. È stato disposto il divieto di allontanamento e di accesso ai medesimi comuni, la chiusura di gran parte delle attività economiche, delle scuole ed in generale dei luoghi che possono costituire occasione di assembramenti di persone.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, sono state adottate le Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che adotta misure urgenti di contenimento del contagio.

In materia di pubblico in occasione di eventi sportivi, il DPCM 07/08/2020 all'articolo 1 comma 6 prevede:

- *al comma e) che a decorrere dal 1° settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il*



Presidente della Regione o Provincia autonoma può sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell'evento.

Con il Decreto del Presidente della Regione Marche n. 233 del 13/08/2020, ed in particolare con l'allegato 1 del medesimo DP, sono state adottate le linee guida regionali per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi, prevedendo all'ultimo punto del medesimo allegato una specifica procedura per concedere eventuali deroghe per eventi sportivi di tipo eccezionale.

In relazione alle possibilità offerte dall'andamento epidemiologico nella Regione Marche, con Decreto del Presidente della Regione Marche n. 253 del 04/09/2020 sono state stabilite le misure di distanziamento per sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere anche viaggianti, produzioni liriche, sinfoniche e orchestrali, produzioni teatrali, produzioni di danza, ai sensi del DPCM 11/06/2020, specificando una diversa modalità di misurazione delle distanze tra le persone, prevedendo che la stessa sia determinata dalla distanza tra le rime buccali, previo parere del GORES della Regione Marche.

Tale impostazione appare possa essere applicabile anche all'interno di impianti sportivi al chiuso (presso i quali, in effetti, potrebbero essere realizzati anche eventi teatrali o similari). Inoltre le dimensioni degli impianti sportivi al chiuso presso i quali si realizzano eventi sportivi 'eccezionali' sono di notevole dimensione e solitamente più ampi della maggioranza delle sedi teatrali o arene al coperto.

Pertanto, gli indirizzi determinati dal DPCM 07/08/2020 all'allegato 9 nella scheda tecnica "CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO" potrebbero essere mutuati, previo parere del GORES, e previa introduzione di alcune specificazioni tipiche dell'ambiente sportivo anche la partecipazione del pubblico in occasione di eventi sportivi eccezionali realizzati in impianti sportivi al chiuso.

In data 08/09/2020 il GORES della Regione Marche previa valutazione della relativa documentazione, ha redatto il verbale di cui al ID n. 20744810 del 09/09/2020 conservato nel sistema documentale della Regione recante il seguente parere ad integrazione/modifiche delle indicazioni inizialmente portate all'esame del medesimo organismo:

- 1) Al momento della prenotazione/acquisto del biglietto si suggerisce che venga sconsigliata la partecipazione all'evento alle persone con patologie croniche e/o comorbidità o pazienti fragili (popolazione a rischio).
- 2) Obbligo da parte della società di predisporre una scorta di mascherine nella ipotesi di indisponibilità dell'utente e/o perdita/rottura della stessa.
- 3) Disponibilità di gel igienizzante all'ingresso della struttura.
- 4) Rilevazione della temperatura a tutti i partecipanti all'ingresso della struttura.
- 5) Consiglio di scaricare al momento della prenotazione/acquisto del biglietto della App Immuni



- 6) Mantenimento per 14 giorni del registro dei nominativi dei partecipanti all'evento
- 7) Distanziamento con mantenimento rigoroso della distanza tra gli spettatori di almeno 1 metro (4 m² a persona) (Punto 1 del decreto proposto)
- 8) Modificare punto 9 dell' Allegato 1 del Decreto n° 233 del 13 Agosto 2020 (non potrà ma dovrà essere misurata la TC).
- 9) Obbligo di non superare il tetto massimo del 25 % della capienza massima consentita.

In considerazione che il DPCM 07/08/2020 consente *“la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di ... 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso”* il punto 9 del parere GORES si ritiene debba essere interpretato nel senso che l'ammontare della capienza massima determinata dal DPCM 07/08/2020 è elevabile al 25% della capienza massima consentita.

E' pertanto necessario, al fine di garantire una omogeneità di regolamentazione e di distanziamento tra il pubblico tra le diverse tipologie di eventi sportivi, sostituire il 5° e 9° punto dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Regione Marche n. 233 del 13/08/2020.

E' inoltre necessario abrogare l'ultimo punto dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Regione Marche n. 233 del 13/08/2020.

Infine, in considerazione dell'andamento epidemiologico, per garantire un elevato livello di tutela della popolazione, contemperandolo con le esigenze di collocazione dei biglietti, si ritiene opportuno prevedere che la regolamentazione di cui al presente atto è applicabile solo nel caso in cui nella settimana antecedente l'evento sportivo eccezionale l'indice di contagio Rt sia inferiore o uguale a 1.

Si rammenta che tutte le attività consentite dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica.

Il responsabile del procedimento
(Giovanni Pozzari)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. POLITICHE GIOVANILI E SPORT

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto in relazione al presente provvedimento rileva la necessità di proporre l'adozione del presente atto e dichiara ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 421/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente della P.F.



Politiche giovanili e Sport
(Giovanni Pozzari)
Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del presente decreto e ne propone l'adozione al Presidente della Giunta regionale. Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione e in relazione al quale dichiara ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 421/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente del Servizio
Politiche Sociali e Sport
(Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

